



COMUNE DI CARCERI

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30-11-2021

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2021
---------	---

Oggi **trenta** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
BUSINARO TIBERIO	Presente	VIGATO STELLIO	Presente
PAGANI LINDA	Presente	LUCCA LUIGI	Presente
VACCARO MARTINA	Presente	DAL SANTO MIRCO	Assente
DEGLI STEFANI MASSIMO	Presente	MURARO PAOLO	Presente
CHIEREGATO SUSANNA	Presente	RUSSO FRANCESCO	Presente
LOLLO MARCO	Assente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario LUCCA MAURIZIO.

PAGANI LINDA COME SCRUTATORE

CHIEREGATO SUSANNA COME SCRUTATORE

Constatato legale il numero degli intervenuti, BUSINARO TIBERIO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2021
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/09/2019 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare"

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda

alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Dato atto altresì di confermare quanto approvato con precedente deliberazione di C.C. n. 27 del 23.12.2020 ossia che quest'ultima non sia in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del T.U. delle partecipate in quanto la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori in difformità di quanto previsto dall'art. 20 lett b), i dipendenti non sono dipendenti della società e la stessa svolge attività analoga a quella di Acquevenete in violazione del citato articolo c. 2 lett c), peraltro la Società svolge attività assorbite dai gestori e interventi che non rientrano esclusivamente negli scopi statutari delle società "MADRI". E' da dire altresì che l'auto-definizione di Società quotata non rientra nel paradigma previsto dalla disciplina codicistica e settoriale del Testo Unico delle Società partecipate. Per tali motivi si ritiene che debba essere dismessa;

Ritenuto disporre che venga dismessa Viveracqua trattandosi di una Società che non rispetta i criteri previsti dal T.U. n.175/2016 Società Partecipate in quanto non ha il numero di dipendenti richiesti dalla norma e svolge gli stessi compiti e funzioni della Società mandataria Acque Venete;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (parere n. 6387 del 23/12/2020 - allegato);

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione legalmente espressa dai n. 09 (NOVE) Consiglieri presente e votanti:

favorevoli n. 09 (NOVE) contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;
- Di procedere alla dismissione della Società Viveracqua scarl per i motivi indicati nel preambolo trattandosi di una Società che non rispetta i criteri previsti dal T.U. n.175/2016 Società Partecipate in quanto non ha il numero di dipendenti richiesti dalla norma e svolge gli stessi compiti e funzioni della Società mandataria Acque Venete;
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

- che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, con votazione che da' il seguente esito:

favorevoli 09 (NOVE) astenuti 0 contrari 0.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 23 del 19-11-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2021
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to BUSINARO TIBERIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario
F.to LUCCA MAURIZIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2021

REGOLARITA' TECNICA 1^UO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Perazzolo Valeria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2021

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Perazzolo Valeria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 30-11-2021

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2021

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 22-12-2021 fino al 06-01-2022 con numero di registrazione 208.

COMUNE DI CARCERI li 22-12-
2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 30-11-2021

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE ANNO 2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CARCERI li 02-01-
2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO